



Via Cisanello, 145, 56124 Pisa

Via S. Giovanni, N. 17/19, 57123 Livorno

mail: pisa@uilscuola.it; livorno@uilscuola.it

Ai Dirigenti Scolastici

Al personale della Scuola

LORO SEDI

UN PROVVEDIMENTO SPICCATAMENTE DIRIGISTA CHE ANNULLA LE ASPETTATIVE DEL MONDO DEL LAVORO

QUESTE LE INDICAZIONI EMERSE DALLA CIRCOLARE EMANATA DAL MINISTRO ZANGRILLO PER IL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DEI PUBBLICI DIPENDENTI

Nella giornata di ieri è stata pubblicata la circolare applicativa, da parte del Ministro della Pubblica Amministrazione, relativa alle disposizioni presenti nella Legge n° 207 del 30.12.2024 (Legge finanziaria 2025) per il trattenimento in servizio del personale delle pubbliche amministrazioni fino a 70 anni.

L'art. 1 comma 165, della Legge di Bilancio, offre la possibilità di trattenere in servizio, nel limite massimo del 10% delle disponibilità legislative, sia il personale dirigenziale che non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, per svolgere attività tutoriali e di supporto ai neo assunti a tempo indeterminato anche per esigenze funzionali non diversamente assolvibili.

Non sono previste richieste o istanze da parte di coloro che intendono essere trattenuti in servizio, attribuendo solo alla parte “datoriale” la facoltà di individuare il personale di cui il dirigente intende avvalersi per la collaborazione, consistente principalmente in attività di tutoraggio e di affiancamento ai neo assunti e per tutte le esigenze funzionali non diversamente assolvibili. La possibilità di trattenimento dipende da come la parte datoriale ritiene meritevole la persona coinvolta e dal consenso della stessa.

Riguardo alla durata del trattenimento in servizio, esiste un limite massimo fissato a 70 anni di età, ma non c'è alcun accenno sul limite minimo che, comunque, non potrà essere inferiore ad 1 anno, per evitare spezzettamenti della funzione che si dovrà svolgere.

Riguardo al personale dirigenziale, si potranno conferire incarichi inferiori a 3 anni, come avviene di solito, mentre la durata massima rimane fissata a 70 anni di età.

Il comma 162 della Legge 207 sopra citata ha abrogato l'art. 72 comma 11 del Decreto legge 112, convertito in legge 133 del 06.08.2008, che obbligava l'amministrazione a collocare in pensione d'ufficio tutti coloro che compivano 65 anni entro il 31 agosto e che, alla stessa data, possedevano i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 e 10 per gli uomini). Il limite di età, in tal caso, è elevato a 67 anni a decorrere da 01.01.2025. Restano confermati, comunque, i provvedimenti di cessazione dal servizio già adottati per i dipendenti che, alla data del 31.12.2024, avevano maturato diritto a pensione col limite ordinamentale di 65 anni.

Come da consuetudine, le norme sono tagliate sul personale amministrativo e mal si adattano a quello docente della scuola. Questa norma non aiuta il personale, ma solo l'Amministrazione che, a suo insindacabile giudizio, trattiene in servizio il personale per adibirlo a compiti mai contrattualizzati. In sintesi, si introduce nuovamente lo stato giuridico per legge con le conseguenze che abbiamo conosciuto: meno diritti e meno garanzie per il mondo del lavoro.

In sintesi, serve una norma attuativa da parte del MIM che espliciti la condizione dei lavoratori della scuola alla luce della circolare del Ministro della Funzione Pubblica.

La Uil Scuola chiederà un incontro specifico per discutere i criteri da adottare nel comparto per effetto di una norma annuncio che, sicuramente, non darà alcuno degli esiti attesi.

Per una migliore comprensione, si allega il testo della Circolare.

(all.n.1 – Direttiva del Ministro della PA)

La Segreteria territoriale